

Piano di azione della Commissione UE per finanziare la crescita sostenibile

Il punto sullo stato di attuazione e le interrelazioni tra le misure proposte

Mauro Bellofiore*

Responsabile dell'Ufficio Analisi di Impatto della Regolamentazione
Divisione Strategie Regolamentari
CONSOB

**Il contenuto del presente documento rappresenta le opinioni personali del relatore e non esprime il punto di vista dell'istituto*

Piano di azione della Commissione UE per finanziare la crescita sostenibile



In data **8 marzo 2018** la CE ha pubblicato un Action Plan sulla finanza sostenibile in cui vengono delineate la strategia e le misure da adottare per la realizzazione di un sistema finanziario in grado di attuare l'Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici e l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile;



Esso e mira a:

- favorire la canalizzazione degli investimenti finanziari verso un'economia maggiormente sostenibile;
- considerare la sostenibilità nelle procedure per la gestione dei rischi e
- rafforzare la trasparenza e gli investimenti di lungo periodo.



Il Piano di azione individua una serie di misure legislative e non con cui precedere all'attuazione del Piano stesso.

Piano di azione della Commissione UE per finanziare la crescita sostenibile

Azioni previste dal Piano

Azione 1	Istituire un sistema unificato a livello dell'UE di classificazione delle attività sostenibili
Azione 2	Creare norme e marchi per i prodotti finanziari sostenibili
Azione 3	Promuovere gli investimenti in progetti sostenibili
Azione 4	Integrare la sostenibilità nella consulenza finanziaria
Azione 5	Elaborare indici di riferimento in materia di sostenibilità
Azione 6	Integrare meglio la sostenibilità nei rating e nella ricerca di mercato
Azione 7	Chiarire gli obblighi degli investitori istituzionali e dei gestori di attività
Azione 8	Integrare la sostenibilità nei requisiti prudenziali
Azione 9	Rafforzare la comunicazione in materia di sostenibilità e la regolamentazione contabile
Azione 10	Promuovere una governance sostenibile e attenuare la visione a breve termine nei mercati dei capitali

Piano di azione della Commissione UE per finanziare la crescita sostenibile

Misure legislative sviluppate dalla CE

Proposta di regolamento che definisce criteri armonizzati di **tassonomia** della attività ecosostenibili

Regolamento (UE) 2019/2089 ('Benchmark') che definisce due nuove categorie di indici di riferimento: *Eu climate transition Benchmarks* e *EU Paris – aligned Benchmarks*
(pubblicato il 9/12/2019 in GUUE)

Regolamento (UE) 2019/2088 sulla **Disclosure** in materia di sostenibilità nel settore dei servizi finanziari
(pubblicato il 9/12/2019 in GUUE)

Proposte di modifica degli atti delegati attuativi delle Direttive **MIFID II** e **IDD** al fine di valutare l'investimento in base alle preferenze del cliente in tema di sostenibilità

Piano di azione della Commissione UE per finanziare la crescita sostenibile

Altre misure del Piano di azione

Ecolabel europeo per i prodotti finanziari

Rapporto del TEG per la definizione di uno **standard europeo sui Green Bond**

Supplemento agli orientamenti non vincolanti su **informazioni non finanziarie** focalizzato su questioni relative al clima

Linee Guida sui «**Disclosure Requirements Applicable to Credit Ratings**»

Piano di azione della Commissione UE per finanziare la crescita sostenibile

Schema di entrata in vigore

Atti in vigore



Atti definitivi
ma non in
vigore

Atti in
discussione

- Integrazione delle **linee guida sulle non-financial information** con un supplemento avente ad oggetto le questioni relative al clima;
- Regolamento che modifica il Regolamento **Benchmark**;
- Regolamento **Disclosure**;
- Proposta di Regolamento **Tassonomia**;
- **Proposte di modifica** degli atti delegati relativi a **MiFID II e IDD**;
- **Linee guida su requisiti di disclosure applicabili alle agenzie di rating**
- **Ecolabel europeo** sui prodotti finanziari;
- **Green bond standard** europeo

Richiami di sostenibilità

Altre iniziative al di fuori del Piano

-  **Direttiva (UE) 2017/828** del 17 maggio 2017 ("**Shareholders' Rights**") avente ad oggetto l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti;
-  **Regolamento (UE) 2017/1129** del 14 giugno 2017 ('**Prospetto**') e **Regolamento Delegato (UE) 2019/980**;
-  **Regolamento (UE) 2019/1238** del 20 giugno 2019 ('**PEPP**');
-  **Regolamento (UE) 2019/2175** del 18 dicembre 2019 di riforma delle **ESAS**, il quale stabilisce che le Autorità di vigilanza europee nello svolgimento dei loro compiti devono tener conto, tra l'altro, dell'integrazione dei fattori ESG;

Interrelazioni

I FMPs che offrono prodotti finanziari che contribuiscono ad un obiettivo ambientale o promuovono caratteristiche ambientali realizzano la **disclosure** sulla percentuale dell'investimento che finanzia attività «ecosostenibili» come definite dal Regolamento **Tassonomia**

I **Benchmark** relativi ad azioni e obbligazioni devono dichiarare se e in che misura sono allineati agli obiettivi Low Carbon o Paris 2020, al fine di consentire ai FMPs di adempiere agli obblighi informativi derivanti dal Regolamento **Disclosure**



Regolamento *Disclosure*

Obiettivo

Ridurre le asimmetrie informative nella relazione *principal-agent* riguardo all'integrazione dei rischi per la sostenibilità e dei fattori ESG (*environmental, social and governance factors*) nelle scelte d'investimento e nell'attività di consulenza imponendo obblighi informativi ai partecipanti al mercato finanziario ed ai consulenti finanziari

Ambito
soggettivo

Financial market participants: gestori di fondi UCITS, alternativi (AIF), EuVECA e EuSEF, imprese di investimento e banche che prestano il servizio di gestione di portafoglio, imprese di assicurazione che mettono a disposizione un "*insurance-based investment product*" (IBIP), enti pensionistici aziendali o professionali ("*institution for occupational retirement provision*" o IORP), "*manufacturer*" di fondi pensione e i *pan-European Personal Pension Product (PEPP) providers*

Financial advisers: banche, le imprese di investimento e i gestori di fondi UCITS e AIF che forniscono il servizio di consulenza in materia di investimenti, nonché le imprese e gli intermediari assicurativi che forniscono consulenza in materia di assicurazioni

Data di applicazione: 15 mesi dopo la pubblicazione sulla GUUE, salvo alcune eccezioni

Regolamento *Disclosure*

Ambito
oggettivo



Financial products: fondi comuni di investimento (UCITS e AIF), gli IBIP, i prodotti pensionistici e gli schemi pensionistici, il servizio di gestione di portafoglio e i PEPP;

servizio di consulenza in materia di investimenti e assicurativa

«**Investimento sostenibile**»: investimenti in attività economiche che **contribuiscono** alla realizzazione di obiettivi ambientali o sociali, o ad una combinazione di essi, **senza recare danno** agli altri obiettivi ambientali e sociali e adottano pratiche di **buon governo societario**.

Regolamento *Disclosure*


Obblighi informativi – **Entity Level**

Obblighi riguardanti **tutti i prodotti** e servizi inclusi nello scope

- **Sustainability Risk policies:** pubblicano sul **websites** informazioni sulle *policy* adottate affinché i rischi di sostenibilità siano integrati nei processi decisionali o nel servizio di consulenza. Includono nelle informazioni **precontrattuali** una descrizione di come i rischi di sostenibilità siano integrati nelle loro decisioni di investimento o nel servizio di consulenza nonché, l'esito della **valutazione relativa all'impatto** che il rischio di sostenibilità potrebbe avere sul *return* del prodotto/servizio;
- **Adverse sustainability impact:** pubblicano sul **websites** informazioni in merito a come considerano i principali **impatti negativi sui fattori di sostenibilità** connessi alle scelte di investimento effettuate (*internal policies*, aderenza ad un codice di condotta aziendale e *international standards*, ecc.). Tale previsione è obbligatoria per i FMPs con più di 500 dipendenti mentre per gli altri soggetti vale il principio del **Comply or Explain**.

Regolamento *Disclosure*

Obblighi informativi – **Product Level**



Presentano, tra le altre caratteristiche, quella di **promuovere l'impatto ambientale e/o sociale** e garantiscono che le società partecipate seguano buone pratiche di *governance*

Hanno l'obiettivo dell'«**investimento sostenibile**»

Regolamento *Disclosure*

[segue...] Obblighi informativi – **Product Level**

Obblighi riguardanti **tutti i prodotti** e servizi inclusi nello scope

- **Adverse sustainability impacts:** per ogni prodotto finanziario, quando un FMPs fornisce informazioni sugli impatti negativi sui fattori di sostenibilità a livello di entità, dovrebbe includere anche una spiegazione chiara e motivata di come e se un prodotto finanziario tiene conto dei principali impatti negativi sui fattori di sostenibilità; una dichiarazione che il FMPs non considera gli impatti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità e una spiegazione motivata per non farlo (**Comply or Explain**).

Non è previsto alcun obbligo a livello di prodotto per i *Financial Advisers*

Regolamento *Disclosure*

[segue...] Obblighi informativi – **Product Level**

Obblighi riguardanti **prodotti «green»**

Oltre alle informazioni generali nei documenti **pre-contrattuali** e sul **websites** devono fornire informazioni relative a:

- a) come viene perseguito il **contributo agli obiettivi di sostenibilità (dark green)**; **come vengono soddisfatte le caratteristiche ambientali e/o sociali (light green)**;
- b) **coerenza del benchmark** eventualmente utilizzato con le caratteristiche perseguite dall'investimento (**light green**); **allineamento del benchmark** con l'obiettivo ambientale e/o sociale (**dark green**), nonché;
- c) l'indicazione su dove può essere reperita la **metodologia per il calcolo del benchmark** identificato.

Nell'informativa periodica: Per i prodotti light green, il **grado di raggiungimento di tali caratteristiche**. Per i dark green, la **valutazione dell'impatto sulla sostenibilità globale**, nonché il **confronto con l'eventuale benchmark**.

Regolamento Tassonomia

Individua **criteri unitari** per determinare la sostenibilità ambientale di un'attività economica, sulla base di 6 **obiettivi ambientali**

Obiettivi ambientali:

1. la mitigazione dei cambiamenti climatici;
2. l'adattamento ai cambiamenti climatici;
3. l'uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine;
4. la transizione verso un'economia circolare;
5. la prevenzione e il controllo dell'inquinamento;
6. la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.

Regolamento Tassonomia

A chi si rivolge?

1. alle **misure adottate dagli Stati membri** o dall'Unione che stabiliscono obblighi per gli operatori del mercato rispetto a prodotti finanziari o obbligazioni societarie commercializzate come ecosostenibili;
2. ai **partecipanti ai mercati finanziari (FMPs), come definiti dal Regolamento *Disclosure*** (intermediari finanziari, le banche, le assicurazioni e i gestori che offrono prodotti di investimento o prodotti previdenziali), che offrono **prodotti finanziari**.

Prodotto finanziario: come definito nel Regolamento *Disclosure*

Regolamento Tassonomia

Un'attività economica si considera **ecosostenibile** ai fini di investimento se soddisfa i seguenti **criteri**:

contribuisce in modo sostanziale al raggiungimento di uno o più degli obiettivi ambientali



non arreca un **danno significativo** ad alcuno degli obiettivi ambientali



è svolta nel rispetto delle **garanzie minime di salvaguardia**: procedure attuate dall'impresa per garantire l'allineamento con le linee guida dell'OCSE per le imprese multinazionali e i principi guida delle Nazioni Unite sulle imprese e diritti umani



è conforme ai **criteri di vaglio tecnico** definiti dalla CE attraverso atti delegati

Regolamento Tassonomia

Atti delegati CE

Criteri di vaglio tecnico

L'entrata in applicazione del Regolamento è prevista per il:

- **31 dicembre 2021** per gli obiettivi relativi alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici;
- **31 dicembre 2022** per gli altri obiettivi.

Determinano a quali condizioni si considera che una determinata attività offra un **contributo sostanziale** ad un obiettivo ambientale e a quali condizioni si considera che arrechi un **pregiudizio significativo** al raggiungimento di altri obiettivi.

La CE sarà assistita nella definizione degli atti delegati da una **piattaforma sulla finanza sostenibile** da essa presieduta e composta da rappresentanti del settore pubblico (inclusa l'ESMA) e del settore privato.

Regolamento Tassonomia

Obblighi di *disclosure*

I **partecipanti ai mercati finanziari** che offrono prodotti qualificandoli come «investimenti sostenibili» che contribuiscono ad un obiettivo ambientale o promuovono caratteristiche ambientali, **come definiti negli artt. 8 e 9 del Regolamento Disclosure**, forniscono informazioni su quali sono gli obiettivi ambientali perseguiti e se e in che misura gli investimenti sottostanti il prodotto offerto hanno ad oggetto attività economiche ecosostenibili:



progetti di RTS delle ESAs in merito alla presentazione e contenuto delle informazioni

Le informazioni consentono di identificare la quota di investimenti che finanziano attività economiche ecosostenibili come **percentuale** di tutti gli investimenti selezionati per il prodotto finanziario e i dettagli delle rispettive porzioni relative alle *enabling* e *transition activities*

Regolamento Tassonomia

Obblighi di *disclosure*

I **partecipanti ai mercati finanziari** che offrono prodotti **mainstream** che quindi non promuovono caratteristiche ambientali dovranno presentare il seguente *disclaimer*:

'The investments underlying this financial product do not take into account the EU criteria for environmentally sustainable investments.'

I **partecipanti ai mercati finanziari** che offrono prodotti **light green** che quindi promuovono caratteristiche ambientali dovranno presentare il seguente *disclaimer*:

*"The "do no significant harm" principle is applied only for the investments underlying the product that take into account the EU criteria for environmentally sustainable investments.
The investments underlying the remaining portion of this financial product do not take into account the EU criteria for environmentally sustainable investments"*

Regolamento Tassonomia

Trilogo – altri profili

Allineamento con DNF



I soggetti tenuti alla pubblicazione delle DNF dovranno includere:

- a) la quota del proprio fatturato derivante da prodotti o servizi ecosostenibili ai sensi della Tassonomia; e
- b) la quota degli investimenti totali e/o delle spese relative ad attività o processi associati con attività ecosostenibili ai sensi della Tassonomia

Enabling & Transitional Activities



attività economiche che contribuiscono in modo sostanziale ad uno o più degli obiettivi ambientali consentendo direttamente ad altre attività di contribuire in modo sostanziale al raggiungimento di tali obiettivi e (**enabling activities**) e le attività economiche che sostengono la **transizione verso un'economia climate neutral**.

Possibili impatti sulle PMI

Orientamenti su informazioni non finanziarie

Direttiva DNF – **Obblighi di segnalazione**

4 temi

- ambientali e sociali;
- attinenti al personale;
- diritti umani;
- lotta contro la corruzione

5 ambiti

- Modello aziendale;
- Politiche e procedure di dovuta diligenza;
- Risultati delle politiche;
- Rischi e loro gestione;
- Indicatori fondamentali di prestazione

Chi?

Grandi società quotate;
Grandi Banche;
Grandi imprese di assicurazione

Con > 500 dipendenti

Dove?

Nella relazione sulla gestione
o relazione distinta

Materialità: «nella misura necessaria ad assicurare la comprensione dell'attività di impresa, del suo andamento, dei suoi risultati e dell'impatto dalla stessa prodotta»

Orientamenti su informazioni non finanziarie

Il principio di materialità



Orientamenti su informazioni non finanziarie

Supplemento ai 5 ambiti dell'informativa in materia ambientale

Modello aziendale

In che modo è influenzato dai rischi e dalle opportunità legati al clima

Politiche e procedure
di dovuta diligenza

Politiche legate al clima, obiettivi climatici (emissione gas a effetto serra) e il loro collegamento con gli obiettivi nazionali e internazionali e l'accordo di Parigi

risultati delle politiche

Effetti della politica dell'impresa sul clima (prestazioni dell'impresa rispetto agli indicatori utilizzati, obiettivi definiti per gestire i rischi legati al clima)

Rischi e loro gestione

Processi per individuare e valutare i rischi connessi al clima sul breve, medio e lungo periodo e per comunicare come l'impresa definisce il breve, il medio e il lungo periodo

Indicatori
fondamentali di
prestazione

Si forniscono esempi di diversi indicatori relativi a: emissioni GES, Energia, Rischi fisici, **prodotti e servizi** e **Finanza verde**

Orientamenti su informazioni non finanziarie


Indicatori fondamentali di prestazione

Prodotti e
servizi



Percentuale del fatturato/CAPEX/OPEX: nell'anno della comunicazione, proveniente da prodotti e servizi associati ad attività che rispettano i criteri di sostenibilità contribuendo alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento agli stessi come enunciato nel **regolamento Tassonomia**

Finanza
Verde



Quota obbligazioni verdi: importo totale delle obbligazioni verdi in essere (a fine esercizio) diviso per l'importo totale (media mobile a cinque anni) delle obbligazioni in essere

Regolamento *Benchmark*

La proposta di regolamento che modifica il regolamento *Benchmark*, introduce **due nuove categorie di indici**:

Paris Aligned Benchmark (EU PABs) nei quali: a) le attività sottostanti sono selezionate, ponderate o escluse in modo che le emissioni del portafoglio cui l'indice si riferisce siano allineate agli obiettivi dell'accordo di Parigi adottato nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici; b) le attività collegate alle attività sottostanti non danneggiano significativamente altri obiettivi ESG.

Climate Transition Benchmark (EU CTBs): le cui attività sottostanti sono selezionate, ponderate o escluse in modo che il portafoglio cui l'indice si riferisce segua una traiettoria di decarbonizzazione

Ambito
Oggettivo

- La proposta introduce ulteriori **obblighi informativi** relativi a tutti i *benchmark*;
- La proposta definisce un quadro normativo che stabilisca **requisiti minimi** per gli indici di riferimento **EU PABs** e **EU CTBs**.

Data di applicazione: entro il **30 aprile 2020**, mentre per alcune disposizioni sono previsti regimi transitori

Regolamento *Benchmark*

Informativa – obblighi generali

Tipologia <i>Benchmark</i>	Requisiti informativi	Soggetto tenuto all'obbligo
Tutti i <i>Benchmark</i> (esclusi quelli su tassi di interesse e valute)	<p>a) con riferimento alla metodologia utilizzata per ciascuno degli indici di riferimento forniti e pubblicati: una spiegazione di come gli elementi chiave di tale metodologia riflettano i fattori ambientali, sociali o di <i>governance</i> ("ESG") per ciascun <i>benchmark</i> o famiglia di <i>benchmark</i>;</p> <p>b) con riferimento al Benchmark Statement, questo deve contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ una spiegazione di come la metodologia del <i>benchmark</i> si allinea con l'obiettivo di riduzione delle emissioni di carbonio o consegue gli obiettivi dell'accordo di Parigi; ▪ una spiegazione del modo in cui i fattori ESG si riflettono in ciascun indice di riferimento o famiglia di indici di riferimento forniti e pubblicati; laddove invece questi ultimi non perseguono obiettivi ESG, è sufficiente che gli amministratori dichiarino di non perseguire tali obiettivi; ▪ un'indicazione sul fatto che nel portafoglio del singolo amministratore non siano presenti indici di riferimento EU PABs e EU CTBs, o indici che perseguono obiettivi ESG 	Amministratore del <i>Benchmark</i>

Regolamento *Benchmark*

Informativa – **obblighi specifici**

Tipologia Benchmark	Requisiti informativi	Soggetto tenuto all'obbligo
EU PABs e EU CTBs	<p>a) obbligo per l'amministratore di un indice di riferimento UE di transizione climatica, in sede di selezione o ponderazione delle attività sottostanti, di prendere in considerazione le società che abbiano come obiettivo la riduzione delle proprie emissioni di carbonio conformemente agli obiettivi dell'accordo di Parigi;</p> <p>a) obblighi degli amministratori concernenti la pubblicazione della metodologia utilizzata nei calcoli di tali indici di riferimento, l'adozione e la pubblicazione di procedure per modificare la metodologia, il riesame della metodologia al fine di assicurare che gli indici di riferimento rispecchino in maniera affidabile gli obiettivi dichiarati.</p>	Amministratore del Benchmark

Regolamento *Benchmark*

Atti
delegati

- Per specificare ulteriormente le informazioni da fornire nel **Benchmark Statement** relative ai fattori ESG;
- Il **formato standard** da utilizzare per i riferimenti ai **fattori ESG**;
- Per specificare ulteriormente le **norme minime** per gli **EU CTBs** e gli **EU PABs**

Il *Technical Expert Group* (TEG) ha pubblicato un **final report** del 30 settembre 2019 avente ad oggetto il *Technical advice* che la CE utilizzerà come base per gli atti delegati

Regolamento *Benchmark*

Final Report TEG

**EU PABs e
EU CTBs**

- devono dimostrare una riduzione significativa dell'intensità complessiva delle emissioni di Gas a effetto serra rispetto ai loro universi di investimento (**decarbonizzazione minima**: 30% per gli EU CTBs e al 50% per gli EU PABs);
- sufficientemente esposti ai settori rilevanti per la lotta ai cambiamenti climatici;
- devono dimostrare una capacità di ridurre la propria intensità di emissioni di gas a effetto serra su base annua (**tasso minimo di "auto-decarbonizzazione"** : 1,5°C);
- devono escludere le **società coinvolte in armi**, le società che sono state trovate in **violazioni delle norme globali** (ovvero il "UN Global Compact principles" e Linee Guida OCSE) o in controversie derivanti **da danni significativi di almeno uno dei 6 obiettivi ambientali**

Proposte di modifica agli atti delegati di MIFID II, IDD

finalità

Introdurre l'obbligo di tenere conto delle preferenze della clientela in tema di «sostenibilità», in capo, rispettivamente, agli intermediari che prestano servizi di investimento e agli intermediari assicurativi e alle imprese di assicurazione in sede di distribuzione degli IBIP.



Si prospettano **interventi mirati e puntuali** di modifica alle seguenti aree:

- **Informativa alla clientela** (per es: sulla natura e i rischi degli strumenti finanziari, tipologia di strumenti finanziari che possono essere inclusi nel portafoglio del cliente, ecc);
- **Valutazione di adeguatezza**: i) nella fase di acquisizione e valutazione delle informazioni relative agli obiettivi di investimento del cliente, dovranno essere valorizzate eventuali preferenze di tipo ESG, in aggiunta agli aspetti di natura finanziaria già considerati; ii) nell'ambito dei processi e delle procedure volti ad assicurare un'adeguata conoscenza dei prodotti che s'intendono raccomandare, dovranno essere incluse eventuali considerazioni di tipo ESG; iii) nel *suitability report* destinato ai clienti al dettaglio dovrà essere fornita evidenza dell'adeguatezza della raccomandazione fornita anche in ragione delle eventuali preferenze ESG del cliente;

Proposte di modifica agli atti delegati di MIFID II, IDD

Atti delegati – **Technical advice ESMA**

Technical
Advice relativo
a MIFID II



Si prospettano interventi anche con riferimento alle **misure organizzative**, inclusi i presidi di **risk management** e per la gestione dei conflitti d'interesse, nonché alla disciplina della **product governance**

Technical
Advice relativo
a UCITS e
AIFMD



Si prospettano interventi di modifica con riferimento alle **misure organizzative, condizioni di esercizio delle attività e risk management**

L'EIOPA, su mandato della CE, ha intrapreso iniziative analoghe relativamente all'individuazione di ulteriori possibili modifiche alle disposizioni attuative di IDD e della Direttiva 2009/138 (Solvency II) nell'ottica di includere la finanza sostenibile nelle disposizioni concernenti i **conflitti di interesse** e la **product governance**

Ecolabel UE per i prodotti finanziari

Ecolabel UE

Azione 2 del Piano: La CE vuole utilizzare il *framework* normativo del marchio **Ecolabel UE** per creare un regime di assegnazione di marchi **facoltativo per i prodotti finanziari**

Regolamento 66/2010:

- ogni Stato membro deve avere un «organismo» competente che rilascia il marchio;
- Il marchio è rilasciato previa verifica del rispetto dei **criteri** fissati per lo specifico gruppo di prodotto/servizio;
- Il processo di definizione dei criteri e delle attività di governo del sistema sono svolte da un organismo europeo (Comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica - **CUEME**), istituito dalla Commissione e composto dagli organismi nazionali competenti e da soggetti interessati;
- I criteri per il rilascio del marchio Ecolabel sono adottati con **Decisione della CE.**

Ecolabel UE per i prodotti finanziari

Una certificazione per i prodotti finanziari

La **DG ambiente** della CE, con il supporto tecnico del *Joint Research Centre* della CE, ha iniziato i lavori preparatori per la definizione di un marchio **Ecolabel UE per i prodotti finanziari**



Ecolabel UE per i prodotti finanziari

Progetto di proposta – Criteri

Criterio 1	Aspetti ambientali
Criterio 2	Esclusioni sulla base degli aspetti ambientali
Criterio 3	Aspetti sociali e di governance
Criterio 4	Politiche di engagement del gestore sulle questioni di sostenibilità
Criterio 5	Set di informazioni da fornire all'investitore annualmente (segnatamente su conformità dell'investimento ai criteri Ecolabel; attività degli emittenti i cui strumenti finanziari sono detenuti in portafoglio; descrizione delle principali attività di <i>engagement</i>)
Criterio 6	Contenuto dell'informazione che andrà a qualificare l' etichettatura Ecolabel

Ecolabel UE per i prodotti finanziari

Primo criterio – gli aspetti ambientali

Equity funds: almeno il **60%** del valore totale del portafoglio deve essere riconducibile per almeno il **20%** ad emittenti le cui entrate derivano per almeno il 50% da attività economiche verdi e la restante porzione (**0-40%**) in emittenti che derivano tra il 20% e il 49% delle loro entrate da attività economiche verdi. La restante parte del portafoglio (**40%**) consiste in emittenti che derivano meno del 20% delle loro entrate da attività verdi e non sono escluse dai criteri 2 o 3, oppure altre attività o liquidità

Bond funds: almeno il **70%**, del valore totale del portafoglio deve essere investito in obbligazioni totalmente conformi al *Green Bond Standard* dell'Unione Europea

Fondi di fondi: almeno il **90%** del risparmio gestito deve essere investito in fondi contrassegnati dal marchio Ecolabel UE

Feeder funds: il fondo master deve essere contrassegnato dal marchio Ecolabel UE

Mixed funds: la parte *equity* deve essere conforme ai requisiti previsti per gli *Equity fund*, mentre la parte obbligazionaria deve essere conforme ai requisiti previsti per i *Bond fund*

Portafoglio

Ecolabel UE per i prodotti finanziari

Secondo criterio – **esclusioni sulla base degli aspetti ambientali**

Sono esclusi quegli emittenti per i quali **più del 5% del fatturato** deriva da talune attività pericolose per l'ambiente (es: Esplorazione ed estrazione di combustibili fossili, solidi, liquidi e gassosi e loro utilizzo per la generazione di elettricità)


Per le **obbligazioni sovrane**, si propone l'esclusione nei seguenti casi, ad eccezione che essa sia conforme agli **EU GBS**:

- Mancata ratifica dell'Accordo di Parigi;
- Obbligazioni prive di un *rating* sul rischio climatico;
- Mancata ratifica della Convenzione ONU per le Biodiversità;
- Mancata ratifica della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione;
- Mancata ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite per la lotta contro la desertificazione;
- Mancata ratifica della Convenzione di Ramsar sulla conservazione e il sapiente uso delle zone umide di importanza internazionale e delle loro risorse;
- Mancata ratifica della Convenzione di Basilea;
- Mancata ratifica della convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo consenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale;
- Mancata ratifica della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti

Portafoglio


Report TEG su EU Green Bond Standard

Si inserisce nell'ambito delle misure volte a creare **norme e marchi** per i prodotti finanziari sostenibili



Report TEG su EU Green Bond Standard

Standard previsto dal TEG – **elementi chiave**



Report TEG su EU Green Bond Standard

Standard previsto dal TEG – **definizione di EU Green Bond**

EU
Green
Bond



- l'emittente dovrà pubblicare prima o nel momento dell'emissione un **"Green Bond Framework"** (GBF), che deve confermare l'allineamento del *green bond* agli EU-GBS, in cui si forniscono dettagli su tutti gli aspetti chiave dell'**uso proposto dei proventi**, sulla **strategia** e sui **processi**;
- l'allineamento del *green bond* agli *standards* dovrà essere certificato da un soggetto esterno accreditato (**"External Verifier"**);
- i proventi, o un ammontare equivalente, devono essere utilizzati esclusivamente per finanziare o ri-finanziare in tutto o in parte un nuovo (o già esistente) **Green Projects**;

Report TEG su EU Green Bond Standard


Standard previsto dal TEG – **definizione di Green Projects**

**Green
Projects**

- **contribuisce in modo sostanziale** al raggiungimento di almeno uno degli obiettivi ambientali definiti dal **Regolamento tassonomia**;
- non arrechi un **danno significativo** a nessuno degli altri obiettivi ambientali;
- l'attività economica sia svolta nel rispetto delle **garanzie minime di salvaguardia** rappresentate dai principi e dai diritti stabiliti dalle otto convenzioni fondamentali individuate nella dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro;
- dovranno allinearsi ai **criteri di vaglio tecnico** della CE, laddove siano già stati sviluppati

Report TEG su EU Green Bond Standard

Standard previsto dal TEG – **Reporting & Accreditation**



Grazie per l'attenzione!!